

ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 2/6	
-------------------	-----	----------	--

- contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese;
- coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale;
- assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori;

D) in data 26 marzo 2010 tra Regione e Unioncamere è stato siglato un Accordo di Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 2844 del 29 settembre 2009 e prorogato sino al 31 dicembre 2018, con DGR n. 1784 del 9 dicembre 2015, rilevando, per la presente Convenzione, l'art. 3, "Obiettivi programmatici", e segnatamente le lettere I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato e R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni, V) collaborazione nelle iniziative informative e formative a favore delle imprese e Z) individuazione di soluzioni atte a semplificare l'attività delle imprese, a modernizzare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione.

E) con deliberazione n. ____ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato il presente schema di convenzione per la concessione d'uso gratuito ad Unioncamere del software denominato "Etichetta parlante", già di proprietà della Regione del Veneto, realizzato e prodotto nell'ambito del progetto approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 2583 del 23 dicembre 2014;

ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto

La Regione, nell'interesse dei consumatori e delle imprese della Regione del Veneto, concede a titolo gratuito ad Unioncamere il diritto di uso del software denominato "*Etichetta parlante*", di proprietà della Regione, per la sua applicazione nel settore del tessile, della moda ed in eventuali altri settori produttivi.



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 3/6	
-------------------	-----	----------	--

ARTICOLO 2 – Contenuto

Il diritto d'uso prevede la possibilità per Unioncamere di intervenire sui codici sorgente del software "Etichetta parlante" e di concedere a sua volta in licenza il suddetto software ad imprese terze, anche dietro pagamento di un corrispettivo secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.

ARTICOLO 3 – Proprietà

Le parti convengono espressamente che resteranno in capo alla Regione, oltre alla proprietà del software "Etichetta Parlante", anche qualsivoglia diritto relativo a concetti, idee, know-how, competenze e metodologie di lavoro che dovessero emergere o essere elaborate nel corso dell'esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 4 – Efficacia e durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino al 31 dicembre 2018. Detto ultimo termine non è soggetto a proroga.

ARTICOLO 5 – Modalità e condizioni di utilizzo

Unioncamere si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, il software "Etichetta Parlante" alle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione, interessate a farne uso per la propria attività d'impresa.

L'uso gratuito del software "Etichetta Parlante" non comprende i costi necessari per la formazione del personale da dedicare all'utilizzo del software stesso, che resteranno a carico delle imprese.

Unioncamere concederà l'uso del software "Etichetta Parlante", a titolo oneroso, alle imprese con sede legale e/o operativa fuori del territorio regionale.

In questa seconda fattispecie, quanto percepito da Unioncamere per la concessione in uso del software "Etichetta parlante" dovrà essere destinato:

- a) al mantenimento e all'aggiornamento del software stesso, secondo le esigenze tecniche ritenute necessarie per lo sviluppo dello stesso;
- b) ad attività di comunicazione e pubblicizzazione volte a far conoscere ai consumatori e alle imprese "Etichetta Parlante";
- c) a copertura parziale o totale del costo del personale dedicato da Unioncamere al progetto "Etichetta Parlante";
- d) a incontri formativi per le imprese sull'uso e le potenzialità del software.

Unioncamere si obbliga altresì a destinare una quota, pari al 30 per cento annuo di quanto percepito, per la realizzazione di progetti a favore dei consumatori. Tale attività dovrà essere concordata con il Comitato



aed30874



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 4/6	
-------------------	-----	----------	--

Regionale dei Consumatori e degli Utenti della Regione del Veneto e realizzata in collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.

Unioncamere si impegna a dare in concessione il software “*Etichetta Parlante*”, sia ad uso gratuito che a titolo oneroso, esclusivamente ad imprese che utilizzino un Ente terzo quale certificatore della filiera.

ARTICOLO 6 – Monitoraggio

Unioncamere, entro il 30 maggio di ogni anno, invierà alla Regione una relazione sullo stato di utilizzo del software “*Etichetta parlante*”.

Tale relazione dovrà contenere una dettagliata descrizione dell’attività eseguita da Unioncamere, con specifica indicazione del numero e della ragione sociale delle imprese alle quali è stato concesso l’utilizzo del software “*Etichetta parlante*”, comprensivo di ogni utile elemento per la loro identificazione e territorialmente suddiviso in base alla sede legale.

Nella medesima relazione dovrà essere obbligatoriamente indicato l’importo incassato da Unioncamere in seguito alla concessione del software “*Etichetta parlante*”.

La relazione dovrà anche fare riferimento a quanto realizzato o speso per le attività svolte a favore dei consumatori ai sensi dell’articolo 5.

ARTICOLO 7 – Imparzialità ed indipendenza

A garanzia dell’effettiva imparzialità e indipendenza della propria attività rispetto agli interessi delle categorie economiche, a Unioncamere è fatto espresso divieto di agire nello svolgimento del proprio incarico in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

ARTICOLO 8 - Riservatezza dei dati

Qualsiasi forma di divulgazione, di pubblicazione e/o la cessione a terzi anche per finalità di ricerca e studio, di dati singoli o aggregati acquisiti a seguito delle attività rese in esecuzione della presente convenzione è consentita esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge ed autorizzati dalla Regione.

In ogni caso tutta la documentazione prodotta, sia cartacea che digitale, dovrà sempre riportare la seguente frase: *Il progetto “Etichetta Parlante” è stato realizzato con Finanziamento della Regione del Veneto di cui alla DGR 2583/2014.*



aed30874



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 5/6	
-------------------	-----	----------	--

ARTICOLO 9 - Risoluzione

La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito ed alle direttive impartite durante la durata della convenzione .

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono da considerarsi sin d'ora gravi inadempienze le seguenti ipotesi:
violazione degli obblighi contenuti negli articoli n. 3, 5, 7 e 8.

ARTICOLO 10 - Registrazione

Si dà atto che l'attività di gestione di Unioncamere costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto si richiede la registrazione esclusivamente in caso d'uso.

ARTICOLO 11 – Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

ARTICOLO 12 - Accettazione

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

ARTICOLO 13 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 14 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'accordo.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unioncamere
- per la Regione



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 6/6	
-------------------	-----	----------	--

ARTICOLO 15 – Firma digitale

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, li

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione del Veneto
Direzione Industria, Artigianato,
Commercio e Servizi

Il Direttore

Per Unioncamere

Il Segretario Generale



aed30874

